



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N.
184/2024
Depositata il
19 MAR. 2024
R.G. n. 357/2023
Cron. n. 63/2024

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco

Presidente

Dott.ssa Elena Vezzosi

Consigliere

Dott. Luca Mascini

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello n. 357/2023 R.g.l.;
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 407 del 7.6.2023, non
notificata;

avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;

promossa da:

I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Lamanna e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato in Bologna presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale – appellante;

nei confronti di:

Pellegrini Chiara, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Brasey ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Cesena – appellata;

posta in decisione all'udienza collegiale del 14.3.2024,

viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte,

udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. Pellegrini Chiara agiva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver ricevuto, l'8.1.2022, l'avviso di addebito n. 320 2021 00023732 48 000 (€ 10.680,90) con cui l'I.N.P.S. intendeva recuperare alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995 i contributi relativi ai redditi da lavoro autonomo percepiti nell'anno 2014, non versati entro il 16.6.2015, eccependo l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione (essendo decorso il quinquennio tra il 16.6.2015 e la data – 18.9.2020 – della prima richiesta degli importi).

Il Tribunale di Bologna, nella resistenza dell'Istituto, accoglieva il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni: *“Si osserva che la prescrizione del diritto di credito dell'INPS decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021). Ciò posto, nel caso in esame, in cui i contributi richiesti dall'INPS sono relativi pacificamente all'anno 2014, la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal 16.6.2015, data di scadenza del termine stabilito per il loro pagamento. La ricorrente ha ricevuto in data 18.9.2020 dall'Inps la comunicazione con cui le veniva richiesto il versamento della contribuzione omessa e delle sanzioni (docc. 1,2,3 ric.). Pertanto, dall'applicazione del predetto principio di diritto discende l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato dall'INPS con l'avviso di addebito opposto.*

L'INPS fa riferimento alla causa di sospensione ex art. art. 2941 n. 8) c.c. avendo la contribuente omesso la compilazione del quadro RR del modello unico 2015, redditi 2014 che, secondo l'ente convenuto, costituirebbe doloso occultamento del debito tale da impedire allo stesso di agire per l'accertamento. La tesi dell'INPS non è condivisibile, atteso che l'operatività della causa di sospensione ex art. 2941 n. 8) c.c. “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli.” (Cass. n. 9113 del 17.4.2007; Cass. n. 2030 del 29 gennaio 2010; Cass. Ordinanza n. 5413 del 27/02/2020). Per altro l'allegazione di omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi

della ricorrente non può comunque essere valutata come un doloso occultamento del debito verso l'ente previdenziale, atteso che la ricorrente, lavoratrice dipendente della ditta Neupharma dal 7.10.2013 (docc. nn. 4,5 ric.) non era tenuta alla compilazione del predetto quadro, destinato alla compilazione esclusivamente di artigiani, commercianti e professionisti senza cassa previdenziale o privi di previdenza.

Per le suddette ragioni viene disposto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto".

2. l'Istituto propone appello avverso la sentenza in ragione dell'unico motivo di seguito illustrato, chiedendone la riforma, con rigetto dell'opposizione originaria.

Pellegrini Chiara si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.

3. La censura mossa alla sentenza, costituente riproposizione di un'eccezione già proposta in primo grado su cui il primo Giudice non aveva preso posizione, concerne il criterio seguito per il computo del quinquennio, fatto decorrere dal primo Giudice dal 16.6.2015 – data prevista per il versamento della contribuzione – con relativo compimento in data 16.6.2020. L'Istituto censura la conclusione in quanto il termine iniziale era stato differito dal D.P.C.M. del 9.6.2015 alla data del 6.7.2015, con conseguente maturazione del quinquennio utile alla prescrizione in data 6.7.2020. Sarebbe stato inoltre necessario, anche a prescindere dal predetto differimento, tener conto dei 129 giorni di sospensione della prescrizione disposti dall'art. 37, comma 2, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020, occorrendo concludere per il mancato compimento della prescrizione.

4. Il motivo – e con esso l'appello – è fondato.

Occorre infatti tener conto, al fine di determinare la data di decorrenza e di compimento del quinquennio, del periodo di sospensione della prescrizione stabilito dall'art. 37 del d. l. n. 18 cit., conv. nella l. n. 27/2020 (*"Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria"*), il cui comma 2 prevede che *"I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,*

l'inizio stesso è differito alla fine del periodo", con previsione, dunque, di un periodo di sospensione di 129 giorni.

Considerato il differimento della decorrenza iniziale (al 6.7.2015) del quinquennio di cui al predetto D.P.C.M. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.6.2015, che si applica ai soggetti che soddisfano i requisiti ivi precisati¹, avendo svolto l'interessata attività professionale di consulenza tecnica, codice dell'attività 749093), la prescrizione non era evidentemente maturata, tenendo conto della predetta sospensione, alla data di interruzione del decorso prescrizione. Non è infatti legittimo il dubbio nutrito dall'appellata circa l'idoneità della comunicazione ricevuta il 18.9.2020 a operare in tal senso. La comunicazione, contenendo esplicita richiesta di effettuare il pagamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e sanzioni, poi confluiti nell'avviso di addebito opposto, vale certamente quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, producendosi, dunque, gli effetti interruttivi di cui all'art. 2943, comma 4, c.c. (v. Cass., 31.5.2021, n. 15140: *"Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto*

¹ "1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1".

sottratto al sindacato di legittimità"). Non ha perciò rilevanza il dato che l'avviso di addebito opposto sia stato formato il 9.12.2021, elemento neutro ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Allo stesso esito di giungerebbe anche a considerare decorrente il quinquennio dal 16.6.2015, con relativa maturazione, tenendo conto della sospensione (aggiungendo quindi 113 giorni, pari alla sospensione disposta tra 23.2.2020 e il 16.6.2020, a partire dall'1.7.2020), in data ben successiva al 18.9.2020.

5. L'appello va dunque accolto, occorrendo, in riforma della sentenza, respingere l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3202021002373248000.

La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza (valore € 10.680,90), provvedendosi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:

accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, **rigetta** l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3202021002373248000;

condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.900,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 64,50 per compensi.

Così deciso in Bologna il 14.3.2024

Il Consigliere est.

Dott. Luca Mascini

Il Presidente

dott. Carlo Coco

Carlo Coco

[minuta depositata il 18.3.2024]

IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Russo
Anna Russo



